

**LEGGE 24 novembre 1978, n. 812**  
**Aderisce alla convenzione per la protezione degli uccelli, adottata a**  
**Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione**

(Gazz. Uff. 23 dicembre 1978, n. 357, S. O.)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950.

**Art. 2**

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo II della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI - FORLANI

M ARCORA - ANTONIOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: Bonifacio